

6. AUTO AD USO PROMISCOUO – CHIARIMENTO SU RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Con risposta a interpello n. 237/E/2025, l'Agenzia delle Entrate si trova a valutare una richiesta riguardante gli oneri di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plugin, concessi ad uso promiscuo ai lavoratori. Viene fatto presente, infatti, che la società datrice di lavoro intende farsi carico di tali ricariche, fornendo al singolo lavoratore una personale card utilizzabile quale unico strumento di rifornimento.

La gestione operativa avverrà secondo questi criteri generali:

- il valore corrispondente al rifornimento di carburante sarà esente, ai fini fiscali e contributivi, in quanto detto importo risulta compreso nel calcolo convenzionale ACI, sottoposto a tassazione in via forfetaria ex art. 51, comma 4, lett. a), TUIR;
- in caso di superamento di un limite di percorrenza, prefissato nella policy aziendale, sarà richiesto ai lavoratori il pagamento del carburante impiegato per l'uso privato del mezzo, emettendo apposita fattura.

A fronte di tale situazione operativa, vengono proposti 2 distinti quesiti.

Quesito 1

Nel primo quesito, sostanzialmente, viene chiesto se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non vada a generare in capo agli stessi reddito soggetto a tassazione, ciò in quanto il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del *benefit*, secondo la tabella annualmente prodotta dall'ACI.

I tecnici dell'Agenzia, ribadendo che il costo dell'energia elettrica rientra tra le voci di costo considerata dall'ACI per la valorizzazione del *benefit* in esame, ritengono quindi che, laddove il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non generi reddito imponibile, in quanto, come detto, già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario del *benefit*. Tutto ciò prescindere dal fatto che tale ricarica sia effettuata anche presso apposite colonnine pubbliche e sia relativa all'uso aziendale o privato, purché, viene indicato, via sia un riferimento a un determinato limite annuo di percorrenza.

Quesito 2

Col secondo quesito viene chiesto se, nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla società datrice, l'importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del *benefit* tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

In tale situazione il parere dell'Agenzia delle Entrate risulta negativo. Si ricorda che il dipendente sarà chiamato a comunicare al datore i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private; nell'ipotesi

in cui venga superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private, riconosciuto dalla policy societaria, quest'ultima addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la sola parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Come già chiarito dalla circolare n. 326/E/1997, secondo la normativa (art. 51, comma 4, lett. a) TUIR), risulta del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo fissato dalla tabella ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale del costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle. Per tale motivo, quindi, le somme addebitate al dipendente per uso privato, col meccanismo sopra evidenziato, non potranno essere portate in detrazione dal valore del *benefit* calcolato *ex lege*. Le stesse, pertanto, saranno semplicemente detratte del netto esposto nella busta paga.